

Pubblicato su questo sito il 13 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

Allegato A

**PROCEDURE CONCORSUALI PER LA CESSIONE PER L'ANNO 2003
DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 12, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79**

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Testo integrato), nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- **banda di durata annuale** è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno;
- **banda di durata mensile** è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora del mese;
- **banda modulare di durata mensile** è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore del mese appartenenti alla fascia oraria che la contraddistingue ed ampiezza nulla in tutte le altre ore del mese;
- **capacità produttiva assegnabile** è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete nell'anno 2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica;
- **capacità produttiva assegnabile su base annuale** è il valore minimo delle capacità produttive assegnabili in ciascun mese dell'anno 2003, determinato dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto 22 novembre 2002, diminuito di 200 MW;
- **capacità produttiva assegnabile su base mensile** è, in ciascun mese dell'anno 2003, la differenza tra la capacità produttiva assegnabile nello stesso mese e la capacità produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento;
- **energia interrompibile con preavviso** è, in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui è installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura può essere interrotta con preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con preavviso disponibile nel medesimo sito;
- **porzione di banda** è una quota parte di ampiezza pari a 1 MW di una banda di durata annuale;
- **potenza interrompibile con preavviso** è la quota di potenza degli impianti elettrici installati in un sito per i quali il cliente idoneo finale è in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01 e dell'articolo 4, comma 4.6, lettere c) e d), della deliberazione n. 190/02.

- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99.

--*--

- **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **deliberazione n. 301/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2001.
- **deliberazione n. 36/02** è la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.80 del 5 aprile 2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica;
- **deliberazione n. 190/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- **decreto 22 novembre 2002** è il decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2000, recante "Modalità per la vendita sul mercato per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Titolo II - Procedure concorsuali per l'assegnazione di capacità produttiva nel 2003

Articolo 2

Adempimenti preliminari

- 2.1 Il Gestore della rete suddivide:
 - a) la capacità produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale;
 - b) la capacità produttiva assegnabile su base mensile in bande di durata mensile.
- 2.2 Il Gestore della rete riserva:
 - a) cento bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002;
 - b) quaranta bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 e le suddivide in porzioni di banda.
- 2.3 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito *internet* il valore della capacità produttiva assegnabile su base annuale e della capacità produttiva assegnabile su base mensile, nonché il numero di bande e di porzioni di banda determinate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 3

Procedure concorsuali

- 3.1 In relazione alla capacità produttiva assegnabile vengono effettuate procedure concorsuali separate per l'assegnazione:
- a) delle bande di durata annuale di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, lettera a);
 - b) delle porzioni di banda di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, lettera b);
 - c) delle bande di durata annuale di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera a), al netto di quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma;
 - d) delle bande di durata mensile di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera b).
- 3.2 Le procedure concorsuali di cui al comma 3.1, hanno luogo in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio una volta conclusa quella precedente.
- 3.3 Il Gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel decreto 22 novembre 2002 e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, anche prevedendo idonee forme di garanzia.
- 3.4 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera a):
- a) la richiesta di ammissione deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), e d) del decreto 22 novembre 2002 e certificare la potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilità del soggetto richiedente in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati;
 - b) la capacità produttiva corrispondente al numero di bande richieste non può essere superiore alla potenza interrompibile con preavviso, certificata al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto 22 novembre 2002.
- 3.5 Ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera b), il Gestore della rete verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Articolo 4

Assegnazione di bande e porzioni di bande per l'anno 2003

- 4.1 Il Gestore della rete comunica, ai soggetti che hanno presentato richiesta, l'ammissione alle procedure concorsuali. I soggetti ammessi alle procedure concorsuali presentano al Gestore della rete una o più proposte di acquisto

irrevocabili ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare:

- a) il numero di bande o porzioni di banda richiesto;
- b) un prezzo per le bande o le porzioni di banda richieste. Tale prezzo deve essere maggiore del prezzo base d'asta fissato nella tabella 1;
- c) la clausola seguente: "La presente proposta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alla conclusione della procedura concorsuale".

4.2 In ciascuna procedura concorsuale la capacità produttiva corrispondente al numero di bande o di porzioni di banda richiesto da clienti finali non può essere superiore al totale della potenza disponibile nel loro sito di consumo, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate al medesimo cliente ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 190/02 e della capacità produttiva corrispondente alle bande o porzioni di banda già assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente provvedimento.

4.3 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera c), la proposta, pena l'irricevibilità della medesima, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) il numero di bande richiesto in ciascuna proposta di acquisto deve essere minore o uguale al 10 % del numero di bande complessivamente assegnabile nella procedura concorsuale;
- b) nel caso in cui un soggetto presenti più proposte di acquisto, ciascuna proposta deve indicare un prezzo di acquisto differente dalle altre proposte del medesimo soggetto. La differenza tra i prezzi di acquisto esposti nelle singole proposte non può essere inferiore a 0,025 c€/kWh.

4.4 Il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto presentate fino a concorrenza del numero complessivo di bande o di porzioni di banda assegnabili, riconoscendo priorità alle proposte che espongono il prezzo più elevato.

4.5 Nel caso in cui il numero di bande richiesto nell'ultima proposta di acquisto accettata sia superiore alla differenza tra il numero di bande assegnabili ed il numero di bande richieste nelle altre proposte accettate, il Gestore della rete riduce il numero di bande dell'ultima proposta accettata per renderlo compatibile con il numero di bande assegnabili.

4.6 Qualora non sia in grado di determinare l'ultima proposta di acquisto accettata sulla base dei criteri di cui al comma 4.4 a causa della presenza di una molteplicità di proposte di acquisto caratterizzate dallo stesso prezzo, il Gestore della rete procede alla selezione delle proposte da accettare, tra quelle a parità di prezzo, mediante sorteggio. Dal sorteggio sono preventivamente escluse le proposte di acquisto presentate da soggetti titolari di proposte già accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 4.4. Qualora, una volta accettate tutte le proposte di acquisto oggetto del suddetto sorteggio, residui un numero di bande o di porzioni di banda assegnabili, il Gestore della rete procede alla selezione delle ulteriori proposte da accettare mediante un secondo sorteggio fra le proposte di acquisto escluse dal primo.

- 4.7 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera b), al termine di ciascun mese dell'anno 2003 e per ciascun soggetto assegnatario, il Gestore della rete verifica che il profilo di prelievo degli ultimi 12 mesi rispetti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002.
- 4.8 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere a) e b), sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera c).
- 4.9 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera c), sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera d).
- 4.10 Le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, si intendono concluse al momento dell'accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore della rete ai sensi dei precedenti commi 4.4, 4.5 e 4.6. La capacità produttiva non assegnata in seguito alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera d), viene ceduta all'Enel Spa per le forniture di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 alle condizioni previste dalla sezione 3 del Testo integrato.

Articolo 5

Diritti ed obblighi degli assegnatari

- 5.1 Per effetto dell'assegnazione di una banda o di una porzione banda di durata annuale, il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda o della porzione di banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.
- 5.2 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata mensile il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore del mese ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.
- 5.3 L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera a), è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite:
- a) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 6.6, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al precedente articolo 3, comma 3.3, lettera a);
 - b) l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera a), e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla lettera a) del presente comma.

- 5.4 L'assegnatario di porzioni di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera b), è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite:
- l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 4.7;
 - l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 6.5, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 4, comma 4.7.
- 5.5 L'assegnatario di bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere c) e d), è tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2.

Articolo 6

Prezzi di assegnazione per l'anno 2003

- 6.1 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), il prezzo base di assegnazione PB è dato dalla formula:

$$PB = 0,659 * Ct + PBA$$

dove:

- Ct è il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
- PBA è il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1.

- 6.2 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), il prezzo di assegnazione PI delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente articolo 4 è dato dalla formula:

$$PI = 0,659 * Ct + PBID$$

dove:

- Ct è il parametro Ct secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
- $PBID$ è il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata.

- 6.3 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera d), il prezzo base di assegnazione PBM è dato dalla formula:

$$PBM = 0,659 * Ct + PBA * A_M$$

dove:

- C_t è il parametro C_t secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
- PBA è il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1;
- A_M è il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.

6.4 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera d), il prezzo di assegnazione PI_M delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente articolo 4 è dato, in ciascun mese M dell'anno 2003, dalla formula:

$$PI_M = 0,659 * C_t + PBID_M * A_M$$

dove:

- C_t è il parametro C_t secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
- $PBID_M$ è il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata;
- A_M è il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.

6.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto 22 novembre 2002, il Gestore della rete calcola, al termine di ciascun mese, il prezzo medio di assegnazione delle bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere c) e d).

6.6 Per ciascun soggetto il prezzo medio di assegnazione delle bande PI_{medio} per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1 è dato, per l'energia elettrica sottesa all'insieme delle bande N di cui il medesimo soggetto risulti assegnatario, dalla formula:

$$PI_{medio} = \frac{\sum_j PI_j * N_j}{\sum_j N_j} .$$

dove:

- PI_j è il prezzo esposto nella proposta di acquisto j presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;
- N_j è il numero di bande richieste nella proposta di acquisto j presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;
- $\sum_j N_j$ è il numero di bande assegnate al soggetto nella procedura concorsuale.

Titolo III - Clausole negoziali e direttive al Gestore della rete

Articolo 7

Cessione del contratto

- 7.1 Nei contratti bilaterali di cui al precedente articolo 6, del decreto legislativo 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera a), è inserita una clausola che prevede la cedibilità totale o parziale del contratto esclusivamente a soggetti in possesso delle caratteristiche di cui al precedente articolo 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, verificate preventivamente dal Gestore della rete.
- 7.2 Nei contratti bilaterali di cui al precedente articolo 6, del decreto legislativo 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere c) e d), è inserita una clausola che prevede la cedibilità totale o parziale del contratto e impone all'acquirente l'obbligo di comunicazione al Gestore della rete. La cessione del contratto ha effetto a partire dal lunedì della settimana successiva a quella in cui è pervenuta la comunicazione.
- 7.3 Le cessioni di cui ai precedenti commi comportano il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente articolo 5 per la capacità produttiva corrispondente alle bande.

Articolo 8

Compatibilità con l'avvio del sistema delle offerte

- 8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione della bande di cui al precedente articolo 3, comma 3.1 si applica, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, quanto previsto dalla deliberazione n. 36/02, come successivamente modificata ed integrata. Successivamente a tale avvio si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 95/01, come successivamente modificata ed integrata.
- 8.2 Il prezzo di assegnazione delle bande è comprensivo del corrispettivo previsto all'articolo 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01.
- 8.3 Dalla data in cui il gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99 assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, il Gestore della rete offre la capacità produttiva assegnabile su base mensile nel sistema delle offerte.

Articolo 9

Direttive al Gestore della rete

- 9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.
- 9.2 Il Gestore della rete pubblica alla fine di ciascun mese nel proprio sito *internet* le statistiche relative all'esercizio della facoltà di interrompere la fornitura di

energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilità. Con la medesima cadenza il Gestore della rete invia all'Autorità una relazione sull'esercizio di detta facoltà, specificando le condizioni tecniche e economiche che ne hanno determinato in ciascun caso l'esercizio.

- 9.3 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità un rapporto sullo svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, sull'assegnazione della capacità produttiva assegnabile e sulle attività di cui al presente titolo.

Titolo IV- Disposizioni transitorie e finali

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 Il Gestore della rete organizza le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), affinché si concludano entro il 15 gennaio 2003 e le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera d), affinché si concludano entro il mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
- 10.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Tabella 1: prezzo base d'asta per ciascuna procedura concorsuale di cui al comma 3.1

Procedura concorsuale	c €/kWh
Procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera a)	1,80
Procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettera b)	1,98
Procedura concorsuale di cui al comma 3.1, lettere c) e d)	2,43

Tabella 2: coefficienti mensili A_M

mese	coefficiente A_M
Gennaio	1,2753
Febbraio	1,2444
Marzo	1,2031
Aprile	0,8257
Maggio	0,8134
Giugno	0,8084
Luglio	0,8302
Agosto	0,4444
Settembre	0,8257
Ottobre	1,2753
Novembre	1,1910
Dicembre	1,2753